

DLXI.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDICE

	PAG.
Disegni di legge:	
(Presentazione)	26937
(Rimessione all'Assemblea)	26927
Proposte di legge (Annunzio)	26927
Proposte di legge (Discussione):	
CALABRÒ: Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modificazioni (3475);	
MIGLIORI ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia (3480)	26930
PRESIDENTE	26930
GULLO	26930
MATTEOTTI MATTEO	26937
AMENDOLA PIETRO	26941
GUI	26942
Per un'inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	26927, 26930
CAPRARA	26927
GUI	26928
FERRI	26928
ROBERTI	26929
ARIOSTO	26929
FOLCHI, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	26929

La seduta comincia alle 11,30.

BIASUTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana del 12 dicembre 1961.

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

ALESSANDRINI ed altri: « Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2522, sul concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese » (3502);

CALABRÒ: « Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco » (3503);

GAGLIARDI: « Autorizzazione di vendita a trattativa privata al comune di Venezia di immobile di proprietà del demanio dello Stato - Amministrazione dei monopoli - sito in Venezia » (3504).

Saranno stampate, distribuite e, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il prescritto numero dei componenti l'Assemblea ha chiesto, a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento, la rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato » (3272).

Questo disegno di legge resta assegnato, pertanto, alla Commissione stessa in sede referente.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

CAPRARA. Chiedo di parlare per proporre un'inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Signor Presidente, ieri sera si è verificato in quest'aula un colpo di mano. (*Proteste al centro*).

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, ieri sera vi è stata una votazione.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

CAPRARA. Una votazione, infatti. Una votazione, però, che, contrariamente al parere di tutti i gruppi e contrariamente agli impegni solennemente presi nella conferenza dei capigruppo, ha imposto di sospendere il dibattito sul provvedimento sulle aree fabbricabili e di inserire, invece, all'ordine del giorno della Camera il dibattito sulla proroga della legge sulla censura cinematografica. Io desidero pertanto ricordare che nella conferenza dei capigruppo, al contrario, era stato deciso di continuare il dibattito sul tema delle aree fabbricabili fino al suo esaurimento ed alla votazione finale sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in proposito. Noi, quindi, chiediamo che venga riesaminata la questione, anche alla luce di un'altra considerazione: la democrazia cristiana — ripeto — ha qui il posto ieri sera il cambiamento dell'ordine del giorno con una maggioranza che è completamente diversa da quella sulla quale poggia attualmente il Governo. (*Commenti al centro*). Questa situazione si è già verificata altre volte, in quest'aula e fuori, ed anche al Senato in sede di votazione sul progetto Zotta per la cinematografia. Per questi motivi, noi chiediamo che sia messa chiaramente in evidenza la maggioranza attuale...

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, la prego di formulare la proposta di inversione dell'ordine del giorno da lei preannunziata.

CAPRARA. Propongo un'inversione sull'ordine del giorno nel senso di discutere subito il provvedimento sulle aree fabbricabili, in modo da concluderne l'esame come è stato stabilito nella conferenza dei capigruppo, e successivamente discutere le proposte di legge relative alla proroga delle disposizioni sulla censura cinematografica.

È chiaro che il voto su questa proposta di inversione assumerà un significato politico, sul quale noi richiamiamo l'attenzione responsabile della Camera.

GUI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. L'onorevole Caprara ha detto che ieri sera si sarebbe verificato qui un colpo di mano. Devo dire che ieri sera è stata avanzata una proposta da parte del Presidente della Camera, alla quale noi abbiamo aderito. Che una proposta del Presidente della Camera sia qualificata colpo di mano suona offesa al Parlamento, e contro questa offesa protesto. (*Applausi al centro - Commenti a sinistra*).

In questa Camera, vi è stato sì, ieri, un colpo di mano, ma esso è quello con il quale è stato violato il segreto di una Commis-

sione d'inchiesta (*Applausi al centro*), proclamando all'esterno notizie sui lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino prima che essi fossero conclusi! Questi sono i colpi di mano, queste sono le violazioni della correttezza parlamentare di cui altri si sono macchiati! (*Applausi al centro - Proteste all'estrema sinistra*).

Quanto al merito del problema, devo dire che nella conferenza dei capigruppo era stato preso unanime impegno che questi argomenti (aree fabbricabili e proroga della censura) sarebbero stati posti all'ordine del giorno ed ambedue esauriti prima della sospensione natalizia. Trovo ora cosa sconcertante, e non conforme all'impegno preso nella predetta conferenza, che si sollevino difficoltà per la discussione delle proposte di proroga della censura cinematografica, pur restando, com'è ovvio, impregiudicata la soluzione finale di questo problema.

Il Presidente della Camera ha fatto presente la necessità di dar tempo all'altro ramo del Parlamento di discutere a sua volta la proposta di proroga, ed è per questo che ieri sera ha creduto di proporre la discussione di questo provvedimento per oggi: ciò non pregiudica, naturalmente, l'accordo di votare anche i disegni di legge relativi alle aree fabbricabili prima della sospensione. Io ritengo, pertanto, che la proposta del Presidente sia stata saggia, e non vedo perché questa mattina dovremmo riesaminarla. (*Vivi applausi al centro*).

FERRI. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRI. Il gruppo socialista è favorevole alla proposta di inversione dell'ordine del giorno, per i motivi già da noi illustrati ieri.

Devo respingere l'arbitraria affermazione dell'onorevole Gui che da parte nostra si sarebbe tentato di venir meno agli impegni presi in sede di conferenza dei capigruppo. Il gruppo socialista non ha minimamente sollevato difficoltà a che si discutesse, prima della sospensione natalizia, la proroga della censura, pur ritenendo che si debba prima concludere il dibattito sui disegni di legge relativi alle aree fabbricabili. In merito alla censura, comunque, diciamo fin d'ora che noi siamo decisamente contrari alla proroga.

Noi respingiamo il sistema, cui il presidente del gruppo democratico cristiano ha fatto ricorso, di qualificare come un colpo di mano, una sopraffazione od una violazione degli impegni assunti dai capigruppo la richiesta di inversione dell'ordine del gior-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

no, richiesta alla quale confermiamo di essere favorevoli.

ROBERTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Poiché si è fatto riferimento alla conferenza dei capigruppo mi corre l'obbligo di precisare che in quella sede, per quanto è a mia conoscenza, fu rilevato che in questo scorcio dei lavori parlamentari vi erano problemi che dovevano necessariamente essere affrontati, o per impegni politici assunti dai partiti (aree fabbricabili), o per ragioni di scadenza delle norme attualmente in vigore, come nel caso delle locazioni degli immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione e della censura cinematografica e teatrale.

Fu osservato, sempre in sede di conferenza dei capigruppo, che sarebbe stato impossibile esaurire prima di Natale i provvedimenti disciplinanti queste due ultime complesse materie e, stante l'urgenza di giungere comunque ad una pronuncia entro il 31 dicembre, fu ravvisata l'opportunità di esaminare prima della sospensione natalizia l'eventuale proroga delle disposizioni concernenti le locazioni e la censura.

Ciò non implicava un giudizio di merito da parte dei vari gruppi sull'opportunità o meno della proroga, ma soltanto il riconoscimento della necessità ed urgenza della discussione sulle proroghe stesse. Restò quindi pacificamente stabilito che si dovessero discutere prima di Natale le due richieste di proroga in attesa che, ove la proroga fosse concessa, le Commissioni competenti e l'Assemblea avrebbero affrontato i problemi di fondo della nuova regolamentazione dell'una e dell'altra materia.

Ecco perché da parte di alcuni gruppi, tra cui quello del Movimento sociale, è stata avanzata una proposta di proroga della legge sulla censura, ed ecco perché da altri gruppi è stata proposta la proroga del regime di blocco di questo particolare tipo di locazioni. Quest'ultimo problema è stato definito in Commissione, in sede legislativa, mentre sulla censura è stata chiamata a pronunciarsi l'Assemblea.

Stabilito ciò, il Presidente della Camera ha fatto ieri presente un criterio di opportunità nell'ordine di trattazione degli argomenti, poiché la proposta di proroga, per diventare legge entro il 31 dicembre, doveva essere sottoposta anche all'esame ed all'approvazione dell'altro ramo del Parlamento, mentre i provvedimenti sulle aree fabbricabili riguardavano per ora soltanto la Camera:

egli rilevò, pertanto, che esisteva una ragione di calendario tale da consigliare di porre al primo punto dell'ordine del giorno odierno la discussione sulla proroga della censura, che può esaurirsi in un'ora o in una seduta, a seconda dell'importanza che si intende dare a questo problema, restando fermo che l'esame degli altri provvedimenti sarebbe stato ripreso subito dopo.

Per questi motivi abbiamo ritenuto ieri di aderire alla proposta del Presidente e di votare in questo senso, e queste sono anche le ineccepibili ragioni, di ordine tecnico-procedurale, per le quali riteniamo di opporci ora alla richiesta di inversione dell'ordine del giorno.

ARIOSTO. Chiedo di parlare a favore.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARIOSTO. Devo dare atto all'onorevole Gui di aver detto la verità, quando ha ricordato le decisioni prese dalla conferenza dei capigruppo. Io stesso, che rappresentavo il mio gruppo, mi dichiarai favorevole alla discussione della proposta di legge per la proroga delle disposizioni sulla cinematografia.

Devo però fare presente all'onorevole Gui che da quel giorno ad oggi sono intervenuti fatti nuovi. Questo problema — e nel merito della legge e nel merito della proroga — è rimbalzato sui tavoli delle direzioni di alcuni partiti, le quali hanno preso un atteggiamento preciso, con documenti ufficiali, invitando i gruppi parlamentari ad essere coerenti ed a decidere in funzione di detto atteggiamento.

Queste le ragioni per le quali sia no favorevoli alla proposta di inversione dell'ordine del giorno.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Il Governo non può che richiamare, rispettosamente, ma fermamente, l'attenzione della Camera sull'urgenza di affrontare il problema della censura. Noi abbiamo serie e giustificate preoccupazioni per le conseguenze che potrebbero derivare alla stessa cinematografia italiana da un vuoto legislativo che si determinasse con la scadenza delle disposizioni attualmente vigenti.

Aggiungo che non siamo qui per sfuggire ad una discussione di merito: siamo anzi disposti a riconsiderare eventualmente il problema della durata della proroga, in relazione agli orientamenti del Parlamento, sempre che il Parlamento abbia la ferma intenzione di collaborare con il Governo per giungere ad una conclusione definitiva su questo bruciante tema.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

Per queste ragioni, chiedo che l'ordine del giorno venga mantenuto e la discussione non subisca ritardi.

PRESIDENTE. Sono grato agli onorevoli Ariosto, Gui e Roberti, che hanno ristabilito la verità circa le intese fra i capigruppo, a conclusione delle quali, tra l'altro, è stato redatto un calendario di lavori nel quale è previsto non solo che prima della sospensione natalizia occorre deliberare tanto sulle aree fabbricabili quanto sulla censura governativa, ma anche che, qualora la prima delle due predette discussioni fosse durata oltre il prevedibile, la Camera avrebbe affrontato la seconda discussione. L'onorevole Ariosto ha aggiunto che, nel frattempo, il problema ha assunto impreveduti aspetti politici, ma ciò non può interessare il Presidente; il quale con la sua proposta di ieri, prettamente tecnica, sull'ordine dei lavori, ha anzi cercato di spolitizzare la questione, richiamandosi anche alla correttezza nei riguardi del Senato, al quale non vorrebbe fosse imposta dalla Camera una modificazione del suo calendario di lavori.

Confermo l'intesa dei capigruppo — e la mia ferma volontà di farla eseguire — circa l'approvazione del disegno di legge sulle aree fabbricabili prima della sospensione natalizia.

Quanto alla doglianza dell'onorevole Gui circa indiscrezioni giornalistiche sull'inchiesta parlamentare per l'aeroporto di Fiumicino (*Commenti all'estrema sinistra*), devo augurarmi, nella profonda sincerità del mio spirito, che nessun parlamentare abbia portato fuori della Commissione d'inchiesta quelle notizie, perché, se così fosse, sarebbe finito il prestigio del Parlamento. (*Applausi al centro — Commenti all'estrema sinistra*).

Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvata).

Discussione delle proposte di legge: Calabrò:

Proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modificazioni (3475); Migliori ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia (3480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta delle proposte di legge: Calabrò: Proroga del termine stabilito

dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia, e successive modifiche; Migliori ed altri: Proroga del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 5 luglio 1961, n. 533, relativo alle disposizioni sulla cinematografia.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gullo. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa è la decima volta che viene in discussione la proroga della legge sulla censura cinematografica e teatrale. Questo fatto suggerisce, prima che argomenti strettamente attinenti all'oggetto di cui si discute, argomenti di natura più generale, che superano i confini della particolare questione; argomenti che sono stati opportunamente illustrati nella relazione di minoranza. È indubbio che queste continue proposte di proroga testimoniano di una scarsa serietà parlamentare; non si conferisce certamente prestigio alle istituzioni democratiche, mostrando che il Parlamento in anni e anni di attività non riesce ad approvare la nuova legge sulla censura cinematografica e teatrale.

Evidentemente, si cade in un condannevole semplicismo quando si fa ricorso, per giustificare questo fatto anormale, a questioni di tempo, a questioni tecniche. In realtà, è la democrazia cristiana che non vuole allontanarsi dalla legge fascista del 1923. Non è certo concepibile che un governo che veramente voglia fare approvare una nuova legge, sia pure su un argomento così discusso, non riesca nel corso di anni ed anni a raggiungere il fine, se questo fine esso si sia veramente proposto.

In realtà, ripeto, la democrazia cristiana non vuole la nuova legge, vuole la proroga. E per coonestare un simile argomento si parla di *vacatio legis*; anzi, forse perché la frase è ormai troppo ripetuta, il relatore per la maggioranza ne ha usato un'altra, non so con quanta proprietà: egli ha cioè parlato di *vacuum legis*.

Ho già detto altra volta che non mi spiego, nel nostro caso, il significato della espressione: *vacatio legis*.

Onorevole ministro, ella sa meglio di me che vi sono proposte formali perché ogni censura teatrale e cinematografica sia abolita. Ciò vuol dire che vi è una larga parte della pubblica opinione, la quale pensa che la censura cinematografica e teatrale non sia necessaria. Non mi spiego, quindi, quale significato possa avere una *vacatio legis*,

quando non sia dimostrata l'assoluta, categorica necessità dell'esistenza della legge. Soltanto in tale ipotesi si può dire di trovarsi in una *vacatio legis*. Ma quale imperiosa, categorica necessità abbiamo che vi sia una legge sulla censura cinematografica e teatrale? Se prima non è dimostrata questa premessa, ossia che la legge è necessaria (e, ripeto, la presenza di proposte formali in senso opposto dimostra il contrario), non può parlarsi di *vacatio legis*. Non cadrà il mondo se per quindici giorni, per un mese, per sei mesi o per sempre l'Italia non conoscerà una legge sulla censura cinematografica e teatrale; anche perché, in tema di diritto internazionale comparato, si deve ricordare che parecchi sono gli Stati i quali non conoscono una legge sulla censura cinematografica e teatrale.

Questi i termini della questione. Essi sono tali da indurci ad affermare che, discutendosi per la decima volta della proroga, non sia possibile non entrare nel merito della questione.

Qualcuno vorrebbe che ci si intrattenesse soltanto su questioni puramente tecniche e formali. Si dice che una proposta di proroga è tale da non consentire che si entri nel merito della legge. Ma, senza soffermarci sul principio che non è concepibile dire di sì alla proroga di una legge se non si approva il contenuto della legge stessa, bisogna mettere in evidenza il fatto che è per la decima volta che si chiede questa proroga. Non può essere, questo, un episodio formale, un fatto tecnico: è senz'altro un fatto sostanzialmente e politicamente importante, tale non soltanto da consentire, ma da obbligare ad una discussione di merito.

Noi sosteniamo che la proroga non debba essere concessa, non soltanto per tutte le ragioni immediate le quali sconsigliano che per la decima volta si venga in Parlamento a confessare questa inidoneità a provvedere legislativamente in maniera definitiva, ma per una ragione sostanziale: perché attraverso la negazione della proroga noi affermiamo la nostra opinione che non vi debba essere alcuna censura teatrale né cinematografica. Noi traiamo questa convinzione oltre che — si capisce — dal largo movimento dell'opinione pubblica che si manifesta in questo senso, da una interpretazione corretta dello spirito e della lettera della nostra Costituzione.

Io non so se l'onorevole ministro abbia avuto modo di leggere in queste ultime settimane un articolo di Luigi Salvatorelli su *La Stampa*.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. L'ho letto.

GULLO. Parlo di uno scrittore, di un uomo politico, di un giornalista tutt'altro che sovversivo, il quale ha sostenuto, in quel suo brillante articolo, che non si debba far luogo ad una legge sulla censura teatrale e cinematografica, richiamandosi appunto all'articolo 21 della Costituzione. Io non vorrò ora leggere tutto l'articolo; mi limiterò a riassumerne con parole mie il ragionamento e le considerazioni dell'autore.

L'articolo 21 si apre con un'affermazione fondamentale, ossia che il pensiero è libero in tutte le sue manifestazioni. È questa la prima parte dell'articolo che informa di sé tutto il contesto. Non possiamo interpretare l'articolo 21 della Costituzione senza aver costantemente presente l'affermazione solenne che è contenuta nella sua prima parte, ed è avendo presente ciò che va interpretato l'ultimo capoverso dell'articolo, dove, parlando del buon costume, si fa riferimento a misure preventive e repressive che dovrebbero garantirci dalle eventuali offese al buon costume stesso.

Quale valore può darsi, onorevole ministro, dal punto di vista di una retta interpretazione della legge fondamentale, all'ultimo capoverso dell'articolo 21? Bisogna, innanzi tutto, dire che occorre partire da un principio: non v'è interpretazione lecita in questo campo che non debba essere informata a criteri restrittivi. Il capoverso in questione non può che essere interpretato restrittivamente. Ogni interpretazione che ne voglia comunque allargare i confini sarebbe illecita.

Ciò posto, sorge, per una retta interpretazione, la necessità di stabilire con precisione che cosa si intende per buon costume. È necessaria una definizione esatta. Ecco dov'è il pericolo della legge approvata dal Senato, nonostante la relazione esaltatrice del senatore Zotta. Il quale tiene a considerare che in definitiva la legge usa lo stesso termine della Costituzione. La Costituzione parla di buon costume, la legge parla di buon costume. Senonché la differenza è in questo, che mentre la Costituzione detta una norma di carattere generale, nella legge speciale *ad hoc*, la definizione non può essere lasciata alla libertà dell'interprete, chiunque esso sia, con la possibilità di allargare o restringere i confini in un campo così geloso come quello di cui discutiamo. Interpretazione, dunque, assolutamente restrittiva, che si eserciti su una definizione precisa e categorica del buon costume.

Che cos'è il buon costume? Ho partecipato, perché allora facevo parte della II Commissione, alla lunga discussione che si svolse qui alla Camera intorno al disegno di legge, che poi non fu approvato dal Senato per la sopravvenuta fine della legislatura. Fu un lungo dibattito, e in esso venne affacciata, appunto, dai commissari della democrazia cristiana, l'opinione che, dicendo buon costume, ci si debba rifare al significato civilistico della parola. Questa tesi, onorevole ministro, risponde non ad una interpretazione restrittiva, ma addirittura estensiva del termine usato dalla Costituzione. Infatti, se è vero che la Costituzione parla di qualche cosa di illecito penalmente, e parla appunto di azione repressiva, noti bene, oltre che preventiva, tutto ciò induce a pensare — e non può pensarsi altrimenti, anche perché l'interpretazione, ripeto, non può che obbedire a criteri restrittivi — che il legislatore costituente si sia rifatto senz'altro al significato penalistico dell'espressione « buon costume ».

Ora, io vorrei che, quando si afferma che bisogna rifarsi al significato penalistico, si scendesse ad una illustrazione ancora più approfondita, e si ricordasse quello che il nostro codice penale vigente prescrive nelle varie norme comprese sotto il titolo: « Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume ». In questa serie di norme, che il codice penale detta, onorevole ministro, per la difesa della moralità pubblica e del buon costume, vi è un articolo, il 528, il quale contempla appunto le pubblicazioni e gli spettacoli osceni. Pertanto è da precisare che il codice penale nella serie di articoli dedicati ai delitti contro il buon costume e contro la moralità pubblica, violenza carnale, ratto, corruzione di minorenni, ecc., ha una specifica norma intesa alla difesa del buon costume e della pubblica moralità per quanto attiene alla stampa e alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed è quella contenuta nell'articolo 528, che parla precisamente di pubblicazioni e di spettacoli osceni.

È qui che viene fissato dal codice penale il concetto di buon costume nei rapporti delle pubblicazioni a stampa e delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche (nell'articolo, infatti, si parla di « pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità »). Desidero precisare questo concetto. Quando il codice penale parla di buon costume in rapporto alle pub-

blicazioni a stampa ed alle rappresentazioni teatrali e cinematografiche, identifica l'offesa al buon costume nell'oscenità, e non parla di altro. Infatti l'articolo 528 dice soltanto questo: le pubblicazioni a stampa, le rappresentazioni teatrali o cinematografiche sono perseguibili quando siano oscene. Non parla più di una generica offesa al buon costume, o meglio di una generica offesa al generico buon costume. No: l'articolo 528 precisa che l'attentato al buon costume ricorre in questo caso soltanto quando esso si identifichi in una manifestazione di oscenità: « Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie... Tale pena si applica inoltre a chi: 1°) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo » (oggetti osceni); « 2°) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità... ».

È questa la limitazione precisa che dà al concetto del buon costume il legislatore penale allorché nell'articolo 528 parla, appunto, delle pubblicazioni a stampa e delle rappresentazioni teatrali e cinematografiche.

Non può essere questo articolo, così preciso, messo da parte: non solo, ma è da tener presente che il legislatore penale ha posto poi all'articolo 529 una disposizione che ancor più circoscrive il carattere stesso di oscenità. Il legislatore, infatti, rifacendosi a principi estetici ed artistici di sicuro e riconosciuto valore, prescrive che « non si considera oscena l'opera d'arte o l'opera di scienza ». Quindi la stessa oscenità, ossia quella particolare cosa che noi chiamiamo oscenità, e che lo stesso articolo 529 definisce nella sua prima parte, cessa di essere penalmente perseguibile allorché sia riscontrabile in un'opera d'arte o di scienza. Non si potrebbe con maggiore precisione stabilire qual è il concetto di buon costume nella mente e nella lettera della nostra legge penale.

Ora, allorché si fa riferimento alla legge che dovrebbe attuare la prescrizione di cui al capoverso dell'articolo 21 della Costituzione, noi non possiamo prescindere da queste nozioni così chiaramente esposte nel capo del codice penale che riguarda i

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

delitti contro la pubblica moralità e contro il buon costume. Bisogna che si tratti di oscenità. Con questa precisazione: che, allorché l'oscenità è nell'opera d'arte, essa non è penalmente perseguibile.

Leggevo (mi è arrivata proprio ieri) nella rivista *Il Ponte* una inchiesta condotta a proposito di questo argomento e parecchi sono gli scrittori, i giornalisti e gli uomini politici che rispondono ai quesiti posti dalla rivista. Mi soffermo sulla risposta di Nino Padano, il direttore del *Quotidiano*, il quale, sostenendo cose che del resto dicono anche altri, scrive che «tutti sono d'accordo nel chiedere controlli severi a tutela della salute pubblica. La salute del corpo è un bene così importante che è logico pretendere tutte le salvaguardie possibili. Ma appena si parla di misure per la tutela della salute morale dei cittadini, l'unanimità non c'è più». Quanto a lui, ritiene che bisogna mettere al bando gli spettacoli moralmente disonesti e pericolosi.

Non è dubbio che, a fermarci alle parole, il discorso potrebbe essere definito ineccepibile: così come si difende la salute fisica dei cittadini si deve anche difendere la salute morale, che non è certo un bene di minore portata. Siamo d'accordo! Ma è necessario chiarire la premessa. Quale credete sia un'efficace difesa dell'integrità morale del cittadino? È qui il punto! Dire: «Noi dobbiamo difendere la salute morale insieme con la salute fisica dei cittadini» è dire cosa di lapalissiana evidenza. Non c'è bisogno di alcuna dimostrazione per accertarne la verità. Ma voi dovete chiarire (così come fate per la salvaguardia della salute fisica: bando alle adulterazioni e alle sofisticazioni dei cibi, igiene, pulizia, ecc., tutte cose su cui tutti siamo d'accordo) attraverso quali metodi e quali strumenti pensate di garantire la validità e l'idoneità della difesa della salute morale dei cittadini. È qui il punto!

E allora si cade di peso in quel torturato campo che è il campo sessuale. E badate (è una premessa che occorre fare): noi siamo qui a seguire una linea onesta di discussione, perché noi rispettiamo, pur non essendo d'accordo, coloro che pensano che la salute morale del cittadino si difenda mettendo da parte o ponendo in ombra le questioni sessuali. È un'idea, un'opinione che rispettiamo. Ripeto: questo è avviare la discussione su un terreno onesto, di lealtà. Senonché, è da osservare (e il relatore di minoranza, non di questa proposta di pro-
roga, ma della legge sulla censura cinemato-

grafica, lo fa constatare attraverso una lunga serie di esempi) che, in realtà, dietro lo schermo della difesa della salute morale del cittadino, intesa in questo senso, sta ben altro.

Noi potremmo ricordare, in questi ultimi tempi, non uno, ma decine e decine di film tolti dalla circolazione, ostacolati nella loro presentazione al pubblico appunto per ragioni che non hanno nulla da spartire con questioni sessuali, ma che hanno riferimento — invece — a dolorose questioni sociali che purtroppo sono vive e presenti nella vita nazionale del paese e denunciano sperequazioni ed ingiustizie che si vorrebbero tener sempre nascoste. E invece v'è chi pensa che queste cose bisogna realisticamente dirle, appunto perché soltanto così si può col servizio dell'arte influire in maniera benefica sullo sviluppo della vita nazionale. Questa è la realtà: ci si nasconde dietro il pretesto della questione sessuale appunto per ostacolare il cammino a film che, invece, hanno un contenuto sociale. E questo si ottiene appunto attraverso i mezzi e gli strumenti che la legge fascista sulla censura offre al potere esecutivo.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Spero che ella me ne citerà qualcuno.

GULLO. Questo è un argomento a cui dovevo accennare, e bene ha fatto il relatore di minoranza a dare ad esso largo posto nella sua relazione; si ostacolano spesso film artistici (e sono appunto pellicole veramente artistiche) perché vi si sollevano ardenti questioni sociali!

Ma lasciamo da parte ciò. Discutiamo come se realmente dall'altra parte si pensasse di salvaguardare la salute morale del cittadino attraverso una disciplina particolare per tutto quello che riguarda la questione sessuale. E qui entriamo in un campo davvero scottante. Penso che non sia il caso, né l'ora, né la sede per ingolfarci esaurientemente in una discussione così complessa che fa capo a tanti argomenti ed a tanti diversi aspetti.

Recentemente è apparsa su *La Stampa*, a cura di Emilio Servadio, la recensione di un libro della professoressa Maria Ricciardi intitolato *L'educazione sessuale in Italia*. Il concetto fondamentale da cui parte la scrittrice è che la nostra società non sarà mai liberata da questa ardua e complessa questione fino a che il rapporto erotico fra i sessi non sarà liberato da quel più o meno oscuro senso di colpa che lo degrada ed avvilita, arrivando a scompagnarlo dall'affetto, dalla stima, dal rispetto profondo di un sesso per l'altro. Qui è forse la chiave della questione.

Senso di colpa, peccato originale! Un grande umorista dell'ottocento ora quasi di-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

menticato, Gandolin, diceva che il peccato è chiamato originale perché se ne sono tirate e se ne tirano tuttora milioni e milioni di copie! In realtà, porre questo peccato all'origine del genere umano, che non esisterebbe se non vi fosse quel peccato...

MIGLIORI. Si occupi di quello che conosce! (*Rumori a sinistra*).

GULLO. Sono argomentazioni che tutti conoscono, anche coloro che fanno falsi voti di castità. Queste cose riguardano tutti gli uomini.

Noi guardiamo il sesso con questo più o meno oscuro senso di colpa, impostando su ciò l'educazione dei nostri giovinetti. Ma noi esistiamo appunto in quanto questo peccato viene consumato costantemente. Se non fosse consumato...

SABATINI. Non dica di queste cose! Si informi almeno sul pensiero cristiano!

GULLO. Tutta la scienza moderna ha acclarato che il sesso è necessariamente al centro della vita, che non vi è forse manifestazione umana, anche la più lontana, che non abbia rapporto col sesso. Perché dobbiamo negare questa verità? Non è concepibile che il fatto sessuale non rappresenti nella vita dell'uomo il dato fondamentale: è proprio grazie ad esso che noi esistiamo.

Il rapporto sessuale è indubbiamente al centro della vita dell'uomo, e, del resto, voi stessi, colleghi democristiani, non ne parlereste in un certo modo se così non fosse. È evidente, dunque, che esso non può essere estraneo a quella specifica manifestazione della vita dell'uomo che è l'arte.

Naturalmente in questo campo la natura, il temperamento, la *forma mentis* dell'artista (sia esso scrittore, autore cinematografico o teatrale e così via) operano in modi diversi, né è pensabile che tutti gli artisti mantengano lo stesso atteggiamento di fronte al fatto sessuale: ognuno lo coglie e lo percepisce come dettano il suo temperamento e la sua cultura. Ecco perché in questo campo non è possibile tracciare limiti o confini; non è possibile perché l'artista non può non essere libero nel momento in cui affronta questa realtà e vuole artisticamente trasfigurarla.

Come si possono dunque imporre con una legge limiti precisi senza contraddire alla libertà dell'arte? Non si può pretendere che l'artista, nel nostro caso l'autore cinematografico o teatrale, possa sottostare a restrizioni, estranee alla sua arte, che si vorrebbero imporre per legge. Egli alle volte si esprime anche con pagine indubbiamente inquietanti ma nulla v'è da obiettare se non si può con-

testarne il valore artistico. È questo, ad esempio, il caso de *L'amante di lady Chatterley*, il grande romanzo inglese, il cui alto valore letterario è stato, nonostante tutto, finalmente riconosciuto.

Del resto la censura dovrebbe essere rimossa non solo per le ragioni di fondo che sono andate modestamente esponendo, ma anche e soprattutto perché essa rappresenta un mezzo controproducente per le finalità stesse che dicono di proporsi coloro che la vogliono. Infatti il libro e il lavoro teatrale o cinematografico presi di mira da un arcigno censore ricavano da questo fatto una inaspettata pubblicità. Non voglio fare nomi a proposito di casi recenti, perché si tratta di vivi (e quando si parla di vivi bisogna essere sempre cauti...), ma tutti sappiamo di film che hanno attratto larghe correnti di spettatori perché colpiti dalla censura e che forse sarebbero passati senza rumore se non vi fosse stato questo intervento repressivo.

Quanto al passato, noi possiamo ricordare (meno male che in questi casi la *réclame* è servita a grandi opere d'arte) cosa è accaduto per *Madame Bovary* e per i *Fiori del male*. Per fortuna, ripeto, in questi casi la censura cadde su autentiche opere d'arte. Ma non sempre è stato così. Coloro che hanno la mia età possono ricordare un fatto accaduto in Italia al principio del secolo, per il quale, poiché si tratta di morti, non ho ragione di non ricordare con precisione i nomi. Intendo riferirmi ad un romanzo di cui ora si è perso completamente anche il più evanescente ricordo: *Quelle signore* di Umberto Notari. Un'opera di scarsissimo valore letterario che dovette la sua enorme fortuna (di essa si vendettero decine di migliaia di copie, mentre *I Malavoglia* di Verga o *Piccolo mondo antico* di Fogazzaro erano noti ad un pubblico ben più ristretto) al fatto che uno stolto procuratore del re pensò di incriminarlo, dando luogo ad un clamoroso processo.

L'argomento della censura mi richiama alla mente quello che accadde a Benvenuto Cellini. Quando questi finì di scrivere la sua autobiografia, ebbe la sensazione che il libro, sia per le storture grammaticali che conteneva, sia per la drastica audacia del linguaggio e degli episodi raccontati, potesse andare incontro ad un insuccesso. Non sapendo decidere da solo se dargli o meno pubblicità, si rivolse ad un grande letterato del suo tempo che gli era molto amico, Benedetto Varchi. Il Varchi, che aveva fine gusto estetico, letto il libro, capì subito di trovarsi di fronte ad un lavoro di straordinaria forza artistica.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

e consigliò al Cellini di pubblicarlo senz'altro, senza apportare variazioni. È il caso di dire: meno male che Benvenuto Cellini si imbatté in Benedetto Varchi. Ponete al posto del Varchi l'onorevole Gonella, e avrete senz'altro privato la letteratura italiana di un autentico capolavoro.

Non bisogna fermarsi alla superficie argomentando dalla esistenza di una parola oscena l'oscenità dell'opera. Questa è una concezione errata e semplicistica, fuori della realtà: in base ad essa non si salva certo la moralità dei giovani.

Sempre a proposito della *Vita* di Benvenuto Cellini ricordo che, quando ero studente liceale, quell'opera era prescritta come libro di lettura. Si trattava di un testo scolastico, che recava l'avvertenza che l'opera era stata opportunamente purgata ad uso degli studenti. Accadeva così che i giovani andassero subito in biblioteca a leggere le parti censurate. Cosa che non avrebbero fatto se non vi fosse stata quella imprudente e inutile avvertenza.

Occorre andare con i piedi di piombo su un terreno così aspro e difficile come quello della difesa dell'integrità morale dei nostri giovani.

A proposito di ciò, si afferma che l'articolo 21 della Costituzione nel suo ultimo capoverso prescrive che con mezzi preventivi e repressivi bisogna difendere il buon costume. Si è arrivati, così, onorevole ministro, a una conseguenza meritevole di meditazione. Si è detto: poiché il capoverso dell'articolo 21 parla di misure preventive e repressive, è bene disciplinare la materia in questo modo: le misure preventive sono di competenza della autorità amministrativa, le misure repressive sono di competenza dell'autorità giudiziaria. E si è fatta in tal modo una distinzione, suggerita purtroppo dalla legge fascista del 1923, la quale appunto aveva disciplinato la censura dandole due aspetti, uno amministrativo e l'altro giudiziario.

Onorevole Presidente, ella che è particolarmente competente in questa materia, sa indubbiamente che in Italia si è assistito, in questi ultimi tempi, nel campo della censura, a contrasti fra l'autorità amministrativa e quella giudiziaria. Si è presentato il caso di fil.n (si capisce, provvisti del nulla-osta della censura) che, rappresentati numerose volte in alcune città, hanno trovato poi in altre città magistrati che ne hanno impedito la proiezione. Si è verificato addirittura il caso di uno spettacolo teatrale, *L'Arialdà*, dato a Roma non so se per 30 o 40 sere, per il quale

l'amico Remigio Paone, l'impresario dello spettacolo, la sera della « prima » a Milano, si vide notificare un atto che gli ingiungeva di sospendere le rappresentazioni. In altri termini, un'interpretazione a Roma ed un'altra a Milano, un'interpretazione dell'autorità amministrativa e una diversa dell'autorità giudiziaria.

Io vorrei chiedere, non dico a coloro che sono giuristi, ma anche soltanto a quelli che pensano che un necessario ordine debba pur esservi nella legislazione (perché senza questo ordine non vi è la qualità fondamentale di un ordinamento giuridico, ossia la certezza del diritto), vorrei domandare a tutti costoro: ma è mai possibile che il legislatore costituente abbia voluto ciò? Ossia che abbia voluto disciplinare le varie competenze in maniera tale da autorizzare e da rendere quasi necessario il contrasto tra i diversi poteri?

A proposito di ciò, è da leggere — e non senza sorpresa — quello che ha detto l'ormai famoso procuratore generale di Milano, Trombi, nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. In quell'occasione egli ebbe a dire che « l'autorità amministrativa opera nel settore della prevenzione mediante la censura; l'autorità giudiziaria, mediante l'incriminazione, in quello della repressione », e dice quindi che chi, in occasione di contrasti tra le due autorità, « si abbandona a truculente enunciazioni di proposizioni contro l'attività preventiva dell'esecutivo e quella repressiva dell'autorità giudiziaria, afferma un principio assai originale e, per verità, nuovissimo nella storia della critica giuridica in materia costituzionale, cioè l'incostituzionalità di una norma costituzionale, vale a dire l'incostituzionalità della Costituzione ».

Lasciamo quella che vuole essere una battuta di spirito, e consideriamo che è ben strana la maniera con cui il dottor Trombi risponde a coloro che denunciano l'anormalità di questo contrasto. Come è concepibile uno Stato di diritto con i poteri in contrasto continuo, addirittura in atto oltre che potenziale, uno Stato in cui si ha da una parte l'autorità amministrativa che dà il nulla osta ad una rappresentazione teatrale o cinematografica e dall'altra parte 93 procuratori della Repubblica che possono avere una concezione diversa e, quindi, interpretare diversamente la legge, dando luogo così a contrastanti atteggiamenti? Come mai è possibile concepire tutto ciò? Trombi risponde che è la Costituzione che vuole appunto questo e che non si può sostenere l'incostituzionalità della Costituzione! È da

dire che è strano che al procuratore generale non venga fatto di pensare che a superare ogni difficoltà v'è una via più dritta, e cioè quella di affermare che la Costituzione non può voler dire che vi siano un'attività amministrativa preventiva ed una attività giudiziaria repressiva che possono venire in contrasto in dipendenza d'una diversa interpretazione della stessa opera d'arte teatrale o cinematografica. Non può voler ciò la Costituzione, perché nessun legislatore può volere che attraverso una disposizione di legge venga autorizzato un contrasto fra i vari poteri dello Stato. È questa la ragione che secondo me suggerisce di vedere nella disposizione contenuta nel capoverso dell'articolo 21 della Costituzione cosa diversa da quella di un deferimento di una speciale competenza al potere amministrativo, in merito alla concessione di nulla osta a rappresentazioni cinematografiche o teatrali, ferma restando la possibilità d'agire diversamente da parte della autorità giudiziaria.

Io non starò qui a ripetere quanto è stato esposto nella relazione di minoranza del gruppo socialista e nella relazione di minoranza della mia parte per sostenere come la frase « misure preventive » non può essere intesa nel senso dello stabilimento della censura teatrale o cinematografica, di una prevenzione in questo senso. Né è fuor di luogo ricordare che anche in passato, nel nostro paese, la prevenzione, intesa in questo senso, è stata considerata come un ostacolo inammissibile alla libertà del pensiero.

Non vorrò ricordare quale era il pensiero in proposito dei rivoluzionari e dei sovversivi, porto l'esempio del Ricasoli (una personalità politica tutt'altro che sovvertitrice) il quale, in un suo discorso, disse che « in un governo libero il sistema preventivo non è adatto, esso è proprio specialmente del governo dispotico. Prima condizione di un governo libero è la repressione, non la prevenzione ».

Zanardelli, ricordando questo passo del Ricasoli, concordava con lui e cioè che la vera libertà sta nella repressione e non nella prevenzione, appunto perché all'esercizio della prevenzione — diceva lo Zanardelli — è sempre inerente il più grave pericolo di abusi; e, mai come a proposito della censura teatrale e cinematografica, noi abbiamo visto come il valico aperto attraverso di essa consenta il passaggio agli abusi più inauditi e più pesanti. Ed è perciò che la prevenzione va esclusa in un paese che voglia veramente affermare il pieno, libero diritto di manife-

stazione del pensiero. E in tanto va esclusa, interpretando rettamente l'articolo 21, in quanto proprio nella prima parte, che è la fondamentale di questo articolo, è affermata in maniera chiara, categorica, precisa la libertà del pensiero in tutte le sue manifestazioni. Ora, è chiaro che la parola « prevenire », che è nell'ultimo capoverso dell'articolo 21, non può essere interpretata nel senso di una disciplina che porti alla censura.

Ecco perché noi siamo contro la proroga: non soltanto per le considerazioni procedurali che una simile proposta comporta, ma anche per questioni sostanziali, in quanto attraverso questa discussione noi riaffermiamo la nostra precisa opinione che ogni censura vada abolita. E non cascherà il mondo, onorevole ministro, per questo; perché noi affermiamo d'altra parte e in misura completa la piena ed esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, la quale eserciterà la sua potestà repressiva ogni qualvolta il film o il lavoro teatrale si presenti in maniera tale da costituire una chiara offesa a quel bene che il diritto penale tutela e difende. Deve bastare questa potestà repressiva e preventiva, propria dell'autorità giudiziaria, ad assicurare la più valida difesa del patrimonio morale dei cittadini. Si capisce che questo deve essere accompagnato da una sola limitazione. È qui che possiamo vedere l'applicazione di quella facoltà di prevenzione di cui parla l'articolo 21: noi possiamo usare un metro diverso di fronte ai minori appunto per la loro speciale sensibilità, memori del savio antico detto *maxima debetur puero reverentia*. Dobbiamo salvaguardare i minori da certi spettacoli, che, morali o immorali che siano, non sono confacenti alla loro sensibilità in sviluppo, e che possono costituire un turbamento dannoso per tale sensibilità. Noi su questo siamo perfettamente d'accordo: sull'opportunità, cioè, di stabilire il divieto per i minori di 18 o di 16 anni. Su tali misure particolari per i minori non abbiamo mai eccepito nulla in contrario. Non solo siamo d'accordo su questo fatto, ma vediamo in esso l'applicazione pratica della norma contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo 21 della nostra Costituzione. Ma quanto a tutto il resto noi riaffermiamo la piena libertà dell'artista e dello scrittore. La costrizione, gli impedimenti, gli ostacoli di qualsiasi genere non hanno mai aiutato l'arte nella sua vera e genuina esplicazione. Su questo non è possibile il disaccordo. Lo stesso senatore Zotta, all'inizio della relazione al suo progetto di legge, ricorda che la Co-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

stituzione afferma la libertà di pensiero, specialmente la libertà della manifestazione artistica.

Non vi deve essere alcuna possibilità di limitare questa libertà, soprattutto perché porre dei limiti significa senz'altro favorire l'abuso; si è portati inevitabilmente, e l'esperienza più volte secolare ci ammaestra in questo campo, ad aggravare quei limiti. Noi oggi, opponendoci alla proposta di proroga, riaffermiamo questa nostra opinione: chiediamo che ogni censura sia abolita. Vi è anche una proposta di legge in questo senso, e questo fatto deve valere, torno a ripetere, a dimostrare quale erroneità vi sia nell'opinione che, non approvando la proroga, si dia luogo a una *vacatio legis*. Nessuna *vacatio legis*, onorevole ministro. Anzi, se la democrazia cristiana terrà fermo il proposito di proporre una legge che disciplini in maniera definitiva il settore della censura cinematografica e teatrale, penso che l'esperienza di un periodo di tempo in cui nessuna legge di censura vi sia e quindi la manifestazione artistica si possa esplicare in piena libertà possa essere istruttiva e tale da fornire i migliori orientamenti. (*Applausi a sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLCHI, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Concessione di un contributo annuo di lire 20.000.000 all'Associazione italiana per il Consiglio dei comuni d'Europa, con sede a Roma ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(*Così rimane stabilito*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Matteo Matteotti. Ne ha facoltà.

MATTEOTTI MATTEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a sei mesi circa

dall'ultima proroga delle disposizioni sulla censura, ci troviamo ancora una volta di fronte, in quest'aula, non ad un dibattito per una riforma legislativa della materia, ma ad una nuova proroga al 30 giugno 1962 della legge vigente. È la decima, in sei anni, che la Camera discute, senza il tempo necessario per un reale approfondimento del tema, in una atmosfera di frettevolezza, preludio alla smobilitazione natalizia, e dopo un voto, come quello di ieri sera, non privo di significato.

Ad aggravare, intanto, la situazione, dal giugno scorso, ad oggi sono intervenuti vicende e fatti noti a tutti, i quali dimostrano ogni giorno di più come siano diventate ormai chiaramente intollerabili le sfasature fra la legislazione in vigore sulla revisione dei lavori cinematografici e teatrali e lo sviluppo artistico e culturale del nostro cinema, e come sempre più stridente sia il contrasto tra disposizioni di legge che hanno cinquant'anni di vita ed il livello crescente di sensibilità di larghi strati della pubblica opinione, i quali hanno modo di avvertire e di denunciare il pericolo per la stessa libertà di espressione rappresentato da una legislazione arretrata.

Quanto mai incerta e problematica appare inoltre la possibilità di modificare a breve scadenza l'attuale legge sulla censura, di fronte alle incognite della situazione politica generale e alle prospettive che il Parlamento ha davanti a sé.

Vorrei dire subito qual è il nostro giudizio sulle cause che hanno determinato questa situazione, ora definita di necessità, mentre fino ad un mese fa tutti indistintamente sostenevano che questa volta non si sarebbe arrivati ad una nuova proroga delle disposizioni vigenti.

Una delle cause è stata la sensazione da parte del partito di maggioranza che il progetto elaborato dal Senato non sarebbe passato in quest'aula. Si è creata contro quel progetto una coalizione che non vede soltanto schierati i partiti della sinistra ma che si allarga a forze liberali e cattoliche e che ha trovato adesione in quasi tutti i ceti intellettuali del paese. Nella democrazia cristiana probabilmente vi è stato un settore che ha voluto evitare la formazione di una maggioranza del tipo di quella che si è formata al Senato sul progetto Zotta, rinviando la discussione sul progetto di legge sulla censura ad una nuova situazione creata da diversi equilibri politici.

Queste ultime supposizioni potrebbero portare, a mio avviso, anche ad un giudizio

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

positivo se non si stesse per determinare, però, una situazione per cui intanto la nostra legislazione rimane legata alle disposizioni del 1923. Affrontare oggi il problema della censura, anche se in sede di proposta di proroga, non significa più occuparsi soltanto degli interessi del nostro cinema e del nostro teatro, ma significa ormai investire uno degli aspetti basilari dell'esercizio della libertà nel nostro paese. Quello della censura è diventato un problema di portata generale ed oserei dire che esso costituisce un aspetto rivelatore degli indirizzi più o meno liberali di una politica attraverso i quali si ha la misura non soltanto dell'effettiva libertà di opinione esistente in un paese, ma anche e soprattutto del grado di maturità democratica e di responsabilità delle sue classi dirigenti.

Mi rifaccio ad una frase molto efficace che il presidente del sindacato giornalisti cinematografici Gino Visentini ha pronunciato in occasione di un convegno contro la censura tenutosi il 19 novembre scorso: « La censura preventiva finisce col diventare uno strumento che menoma la dignità umana, che è di ostacolo all'educazione che ciascuno di noi è chiamato dalla vita stessa a farsi sulla realtà delle cose, vere o false, belle o brutte, di impedimento alla ginnastica mentale, all'abitudine alla discussione, al confronto, alla scelta, al giudizio obiettivo, senza di che non vi è conoscenza, comprensione dell'uomo e della civiltà sociale ».

In fondo questi ultimi mesi hanno rappresentato un periodo di tensione e di avvenimenti molto indicativi. Dal convegno dei rappresentanti di tutte le categorie del cinema del gennaio 1961, fino al convegno contro la censura del 19 novembre, è stato un susseguirsi continuo di interventi, di rivendicazioni e di pronunciamenti di categorie sempre più numerose contro il permanere della legislazione attuale, soprattutto contro gli abusi che essa consente e contro la tendenza ad usare lo strumento legislativo per limitare la libertà di espressione. Per cui il tema della censura a cui il Parlamento si è dedicato negli anni scorsi senza grandi risultati e spesso senza eco è oggi all'ordine del giorno del paese, anche se quello del Parlamento reca soltanto due modesti articoli di proposta di proroga della legislazione attuale. Soprattutto le iniziative adottate dalla magistratura penale contro gli spettacoli cinematografici giudicati contrari al sentimento del pudore hanno suscitato interesse e reazioni crescenti intorno al tema della censura, alla legittimità delle norme che pre-

siedono alla sua regolamentazione, alla esigenza di una radicale riforma.

Dobbiamo anche dire che tale interessamento è diventato più acuto e clamoroso da quando determinati gruppi economici sono stati colpiti nei loro interessi dal magistrato penale, e non pochi produttori si sono accorti, un po' in ritardo, che occorre nuove garanzie e nuove formule. Ma anche mercè questo clamore, finalmente, l'opinione pubblica è investita oggi come non mai della materia, e l'aspettativa che si è creata sarà soddisfatta soltanto quando si potrà giungere ad una soluzione definitiva, la quale sia favorevole non soltanto agli interessi di cui ho detto prima, ma a quelli culturali e morali e di libertà artistica e politica, che devono essere salvaguardati con maggiore energia di quanto non si sia fatto in questi ultimi anni.

Tutto quello che è avvenuto ha il merito, onorevoli colleghi, di avere sollevato il velo sulle disposizioni legislative arretrate che ancora ci governano, e che molti addirittura ignoravano, disposizioni dalle quali è urgente essere liberati al più presto, come si può constatare anche attraverso la loro semplice lettura.

Che cosa ci si chiede di prorogare oggi, con un voto della Camera, fino al 30 giugno 1962? Credo si possa dire, senza incertezze, che si tratta della proroga di una legislazione se volete prefascista, ma anche fascista e comunque incostituzionale. A poco serve confutare queste affermazioni con impostazioni che possono avere una certa efficacia dialettica e formale, ma che sono artificiose. Il sistema di censura in Italia ha cinquant'anni di vita. La legge 25 luglio 1913, n. 785, autorizzava il governo ad esercitare la vigilanza su tutta la produzione cinematografica mediante la revisione obbligatoria di tutti i film da parte di un apposito ufficio del Ministero dell'interno, con un regolamento, per l'esecuzione di detta legge, firmato da Salandra il 31 maggio 1914, estremamente restrittivo, di rigorosa censura preventiva attuata dagli organi di pubblica sicurezza. Non fu sostanzialmente diverso il regio decreto-legge 8 ottobre 1919, n. 1953, con il relativo regolamento del 22 aprile 1920, salvo per la composizione della commissione di revisione ed una casistica più minuziosa. Arriviamo così al 1923, quando il terzo ed ancora più rigoroso regolamento fu approvato dal governo fascista con il regio decreto n. 3287 del 24 settembre. Ai divieti già esistenti si aggiungeva quello relativo a pelli-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

cole che contenessero «apologia di un fatto che la legge prevede come reato» o incitassero all'«odio fra le varie classi sociali».

L'istituto della presentazione alla revisione per il nulla osta ministeriale era apertamente qualificato come censura: articolo 5, lettera d). I divieti contenuti nell'articolo 3 del regolamento in questione erano e, possiamo dire, sono i seguenti: «Il nulla osta per le pellicole da presentarsi in pubblico non può essere rilasciato quando si tratti della riproduzione: a) di fatti e soggetti offensivi del pudore, della morale, del buon costume e della pubblica decenza; b) di scene, fatti e soggetti contrari alla reputazione e al decoro nazionale e all'ordine pubblico, ovvero che possano turbare i buoni rapporti internazionali; c) di scene, fatti e soggetti offensivi del decoro nazionale e del prestigio delle istituzioni e autorità pubbliche, dei funzionari ed agenti della forza pubblica, del regio esercito e della regia armata, ovvero offensivi dei privati cittadini e che costituiscano comunque l'apologia di un fatto che la legge prevede come reato od incitino all'odio fra le varie classi sociali; d) di scene, fatti e soggetti truci, ripugnanti e di crudeltà, anche se a danno di animali, di delitti e di suicidi impressionanti, di operazioni chirurgiche e di fenomeni ipnotici e medianici e in generale di scene, fatti e soggetti che possano essere di scuola e di incentivo al delitto».

Da notare che soltanto due dei cinque paragrafi di un provvedimento preso per la tutela del buon costume sono dedicati alla difesa della morale. Il grave è (e non andiamo ad analizzare le responsabilità) che dopo la liberazione non vi è stata la sperata revisione di questa legislazione. Oggi, mi sia consentito di dirlo, con una certa dose di bonaria ipocrisia si parla della legislazione in materia di revisione del lavoro teatrale facendo riferimento alla legge 29 dicembre 1949, n. 958.

L'onorevole Bisantis, relatore nell'aprile 1959 sul disegno di legge e sulle proposte di legge in materia, parlava di una «legge vorrei dire fondamentale che ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendola alla competenza del Ministero dell'interno, tale funzione di controllo e di revisione». Questa legge fondamentale del 1949 non presenta, in realtà, nulla o quasi nulla di nuovo, così come nulla o quasi nulla avevano innovato le precedenti leggi dal 1945 in poi.

Nonostante lo spirito e la lettera della Costituzione repubblicana, il decreto luogotenenziale 5 ottobre 1945 manteneva in vita

quasi tutte le disposizioni del 1923 e quelle del testo unico di pubblica sicurezza.

Con la legge 16 maggio 1947, n. 379, tutto veniva nuovamente bloccato con l'articolo 14, che dice espressamente: «secondo le norme del regolamento annesse al regio decreto 23 settembre 1923»; arrivando finalmente alla legge fondamentale, del 1949, l'articolo 18 di essa detta: «nulla è innovato alle vigenti disposizioni concernenti il nulla osta per la proiezione in pubblico e per l'esportazione dei film».

Ora, che importanza ha in materia di innovazione effettiva che la revisione venga fatta dalla Presidenza del Consiglio e oggi dal Ministero del turismo e dello spettacolo anziché da quello dell'interno, quando il testo a cui si fa riferimento per negare il nulla osta è lo stesso? Se la legge veramente fondamentale è quella del 1923 — e lo abbiamo visto — si spiegano molti degli atti compiuti dagli organi censori, i quali legittimano la loro azione facendo riferimento ad una legge che consente, e *ad abundantiam*, la censura ideologica e politica.

Queste norme, che possiamo definire fasciste perché non innovate dopo la liberazione, sono, inoltre, incostituzionali.

Mi riferisco anch'io all'articolo 21 della Costituzione il quale afferma che «tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione... Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire ed a reprimere le violazioni».

La Carta costituzionale stabilisce, dunque, che la produzione di film è libera, salvo una sola limitazione: l'opera non può essere contraria al buon costume. Per questo fine e per questo soltanto è prevista l'istituzione della censura preventiva. La tutela riguarda soltanto il buon costume, che è un concetto ristretto, limitato quasi esclusivamente alla sfera sessuale, alla repressione delle oscenità, e non, per esempio, alla pubblica moralità, che ha una accezione molto più vasta e riguarda tutti i modi e le forme della vita pubblica.

La censura preventiva, quindi, dovrebbe esaurire il suo compito quando esamina la esistenza di violazioni al buon costume. Qualsiasi violazione in altri campi non può essere valutata e giudicata dalle commissioni di censura, che sono organi amministrativi con funzioni circoscritte, le quali non pos-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

sono vietare film o eseguire tagli per vilipendio o apologia o altri reati previsti dall'articolo 1 del regolamento famoso. Il regolamento del 1923, invece, con l'elencazione dei casi nei quali il film può essere censurato, parlando di violazione del decoro della nazione, offesa al prestigio di istituzioni, funzionari, agenti, armata regia, ecc., a nostro avviso, è incostituzionale. Dobbiamo aggiungere che quando si parla di incostituzionalità si deve anche andare alle ragioni per cui nulla è stato fatto affinché l'incostituzionalità fosse rilevata e corretta; l'invalidazione di questa legge, per la timidezza dei produttori, non è stata richiesta. La Corte costituzionale non è stata ancora investita della questione e, intanto, le commissioni applicano norme illegittime.

Ma, arrivando all'ultimo argomento che intendo trattare, vorrei riferirmi ad una domanda che ci viene rivolta: si poteva evitare la decima proroga? Si è detto che la responsabilità è dell'opposizione per il fatto che non s'è voluto trovare un accordo o che si è voluto discutere troppo chiedendo il dibattito in aula della materia.

In verità, le cose stanno in modo diverso. Le proroghe, per quanto riguarda il periodo 1957-1959, sono legate alle vicende delle ricorrenti crisi di governo ed alla fine della legislatura. E, a proposito di buona volontà, vorrei ricordare che i socialisti, in quel periodo, per addivenire ad una soluzione che consentisse di liquidare la vecchia legislazione fascista, accettarono un compromesso tra i diversi punti di vista. Un accordo fu raggiunto tra i gruppi parlamentari sul terreno della devoluzione all'autorità giudiziaria del giudizio concernente i casi più scottanti, sui quali non ci si sentiva di riconoscere la competenza delle commissioni ministeriali su pellicole o lavori «contenenti elementi oggettivi di reato perseguibili d'ufficio ed elementi di turbativa dell'ordine pubblico tali da provocare tumulto e commissione di reato». Era comunque, il nostro, un tentativo per arrivare ad una prima modificazione della materia.

Il disegno di legge non giunse in porto per la fine della legislatura e venne ripresentato dal Governo alla nuova Camera, che lo approvò il 13 aprile 1959. Mentre il disegno si trovava al Senato, sopravvennero i noti episodi e la situazione gravemente inasprita spostò l'interesse su un tema forse non sufficientemente studiato prima: quello dei rapporti fra censura amministrativa e poteri dell'autorità giudiziaria. Questo tema sug-

geri rallentamenti e portò a nuove proposte. Ma è chiaro che dal 1959 ad oggi le cause del nulla di fatto devono essere fatte risalire alla situazione interna del partito di maggioranza.

I governi formati nel 1959 non ebbero il tempo od evitarono di occuparsi del problema della censura. Il Governo Fanfani scelse l'esame del provvedimento nell'agosto del 1960. In ottobre ebbero inizio i clamorosi casi della magistratura milanese e lo stesso gruppo di maggioranza decise di ritirare il progetto governativo già approvato alla Camera e annunciò emendamenti. Siamo al novembre del 1960. Dopo quattro mesi il ministro Folchi presentava al Senato altri emendamenti che non trovarono l'accordo nel gruppo democristiano, il quale elaborò altre proposte. Alla Camera i deputati Borin e Simonacci presentarono una propria proposta di legge.

E che le incertezze del partito di maggioranza fossero alla base delle suddette vicende ebbe occasione di confermarlo il sottosegretario onorevole Helfer stesso quando, durante il dibattito al Senato, nella seduta della I Commissione del 14 giugno scorso, dichiarò: «La verità è che quando manca l'accordo nel gruppo di maggioranza è assolutamente inutile presentare un disegno di legge di quel genere al Parlamento, in quanto è chiaro che la maggioranza per l'approvazione non può essere raggiunta».

È in questo clima di incertezze e di tensioni che maturò la nostra decisione di presentare una proposta di legge ispirata dalle prese di posizione delle varie correnti della cultura. Nel frattempo, infatti, le cose erano cambiate e davanti all'opinione pubblica la censura era entrata in crisi nel suo complesso, non solo come censura amministrativa o come censura in sede giudiziaria; e si erano elaborate richieste che rappresentavano esigenze di libertà sempre più vive, guardando soprattutto alla legislazione straniera più avanzata e alle forme di autocensura in vigore in vari paesi.

Ci si domanda come mai in Italia si deve conservare ancora un ordinamento fondato su una doppia censura, quando la nostra Costituzione ispira una riforma radicale in questa materia.

Nel dibattito fra buona e cattiva censura si è così inserita la proposta di abolizione della censura stessa. Si è fatto riferimento alle legislazioni degli Stati Uniti, del Giappone, del Belgio, della Germania; e non sto ad elencare i dispositivi previsti dalle legi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

slazioni straniere, perché è tardi e siamo ormai avviati ad un dibattito strozzato. La nostra Costituzione ci impegna a seguire l'esempio di quelle nazioni, e non di altre nazioni che hanno la doppia censura, come la Spagna, l'Olanda ed altre.

Per questo era logico che le caratteristiche del disegno di legge presentato dal Governo al Senato accentuassero i divari e le contrapposizioni. Il progetto Zotta è stato approvato in quel ramo del Parlamento con una maggioranza ben definita, è stato criticato anche da gruppi della democrazia cristiana ed anche da una parte della stampa governativa.

Dopo il voto del Senato scriveva *Il Messaggero*: « Alla Camera, cui ora spetta il definitivo colpo di pettine dopo il voto del Senato, ciò non deve ripetersi. Ché questo nodo censorio, se non venisse tempestivamente districato ed eliminato, se anzi ricevesse un poco illuminato voto parlamentare, lo vedremmo in breve crescere ed ingigantire sino a rivelarsi nella pratica ciò che potenzialmente già è, un vero e proprio nodo censorio della libertà d'espressione in Italia... ». Più avanti dice che il progetto « presenta in altri punti difetti gravi e gravissimi »

Si è formata così una larga coalizione che va da uomini della cultura, scrittori, critici, autori fino alle forze economiche, tutti contro il progetto del Senato. Sono stati presentati emendamenti anche da colleghi della democrazia cristiana. Noi non ci siamo rifiutati di prenderli in considerazione, ma abbiamo chiesto che venissero discussi nel corso di un dibattito generale in aula, per vagliare le reali possibilità di una profonda modifica delle previste disposizioni. Ma non ci risulta che il direttivo del gruppo democristiano abbia mai dato l'assenso ad emendamenti che sono stati poi presentati alla Camera.

Vi era tempo, dal 28 ottobre ad oggi, per fare una nuova legge. Ma sono poi intervenute le valutazioni che ho ritenuto di dover fare all'inizio del mio intervento. Oggi nessun dibattito si vorrebbe fare sul fondo del problema, ma solo sulla proroga. È grave che non se ne possa uscire nemmeno questa volta.

Il contrasto crescente fra legislazione e realtà è diventato un elemento di confusione e di oppressione. È perciò che noi continueremo qui e fuori di qui l'azione per ottenere una riforma radicale della materia. Votando contro la proposta di proroga, intendiamo riproporre il problema indifferibile all'attenzione del paese, che avverte la giustezza

delle nostre richieste, al Governo e al Parlamento, affinché si eviti un nuovo scandaloso nulla di fatto.

E vorrei concludere con una nota di ottimismo. Ho già avuto occasione di dire all'onorevole Folchi, in Commissione, che ho letto in una rivista abbastanza seria che tra pochi anni una nuova tecnica in materia di teletrasmissioni consentirà ai cittadini italiani di entrare direttamente in contatto con le reti televisive di altri paesi, potendo così assistere a spettacoli non prodotti in Italia. Ebbene, facciamo in modo che la possibilità di allargare la sfera della nostra libertà non debba essere rimessa alla rivoluzione tecnologica, bensì alla saggezza dei governanti e dei legislatori, se non oggi, almeno domani. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

AMENDOLA. PIETRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia indicarne il motivo.

AMENDOLA PIETRO. Per rettificare alcune affermazioni dell'onorevole Gui che ritengo caluniose per i deputati del mio gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Stamane in quest'aula l'onorevole Gui, presidente del gruppo democratico cristiano, ha osato tacciare noi deputati comunisti di immoralità, affermando che è da imputare a noi, e quindi ai deputati comunisti componenti della Commissione di inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino, l'avvenuta pubblicazione di pretese anticipazioni sui risultati dei lavori della Commissione stessa, pretese anticipazioni alle quali (e questa è cosa veramente grave e assai strana) proprio l'onorevole Gui, non so a quale titolo e per quale finalità, ha voluto attribuire crisma di assoluta verità, qualificandole come rivelazioni.

Pertanto, anche a nome dei colleghi e compagni Assennato, Cianca e Paolo Mario Rossi, come me componenti della Commissione di inchiesta, mentre ringrazio sentitamente l'onorevole Presidente per le pronte ed adeguate parole pronunziate a tutela della nostra dignità e della nostra onorabilità, devo al tempo stesso protestare fermamente contro questa indegna calunnia, assolutamente gratuita e non comprovata minimamente. Tanto più che è ben noto non soltanto che noi comunisti ci siamo ieri sera associati incondizionatamente, in Commissione, alla più viva deplorazione per una pub-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 DICEMBRE 1961

blicazione che, oltre tutto, rischia soltanto di rendere ancora più arduo l'accertamento di tutta la verità su Fiumicino; ma che abbiamo noi stessi richiesto, ieri sera, da parte della Commissione, un'indagine immediata, la più accurata e severa, sull'origine della pubblicazione.

Ritengo infine doveroso protestare vibratamente contro le affermazioni calunniose dell'onorevole Gui anche perché le sue parole hanno offeso gravemente il prestigio della Commissione attraverso la pronunzia, arbitraria ed abusiva, di un giudizio che non è stato certamente espresso da essa, ed il prestigio stesso della magistratura, attraverso un'illegittima anticipazione di quello che sarà il suo giudizio sovrano. (*Applausi all'estrema sinistra*).

GUI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ella sa, signor Presidente, che *excusatio non petita...* (*Vive proteste all'estrema sinistra*).

Comunque desidero precisare che stamane mi sono limitato a deplorare come un colpo di mano non già la proposta presentata dal Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno del provvedimento sulla censura, ma

la pubblicazione di notizie relative a presunte anticipazioni sui risultati delle indagini della Commissione parlamentare di inchiesta sull'aeroporto di Fiumicino. (*Rumori all'estrema sinistra*). Desta in me molta meraviglia questa insofferenza, poiché i giornali pubblicano stamane che la Commissione ha ieri sera interrogato dei giornalisti deferiti poi all'autorità giudiziaria per le notizie pubblicate.

NANNUZZI. Non si può affermare, però, che le notizie sono uscite dalla Commissione.

GUI. Le notizie non si sa ancora da chi siano state date. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Comunque, io non ho detto che sono state fatte uscire da deputati comunisti; ma è certo che queste notizie, vere o non vere o artefatte, sono state pubblicate su un giornale paracomunista. Questo è vero e indubitabile. (*Applausi al centro — Proteste all'estrema sinistra*).

La seduta termina alle 13,50.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI